

COMUNICATO UFFICIALE N. 173
Stagione Sportiva 2009/2010

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 118/A, della F.I.G.C. inerente l'emanazione del testo dell'art. 52 ter delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A

Il Presidente Federale

- Vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 14 maggio 2010;
- sentiti i Vice Presidenti

h a d e l i b e r a t o

di emanare il testo dell'art. 52 ter delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. di cui all'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

ART. 52 TER

Co.Vi.So.D.

1. E' istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati Nazionali dilettantistici.
2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai Campionati Nazionali Dilettantistici sono emanate annualmente dalla L.N.D..
3. La Co.Vi.So.D. è formata da un Presidente e da sei componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale, di cui tre su designazione del Presidente della LND, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
4. Possono essere nominati componenti della Co.Vi.So.D. coloro che in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
 - a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
5. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.D. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
6. La Co.Vi.So.D. si avvarrà, per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, rispettivamente delle Segreterie del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, della Divisione Calcio Femminile.
7. Tutte le cariche previste nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della Co.Vi.So.D. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette al controllo; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.